

DICHIARAZIONI D'INTENTO CON NUOVE REGOLE DAL 2020

Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Dall'altra parte il fornitore, al fine di poter emettere le fatture senza l'applicazione dell'IVA, deve soltanto verificare la trasmissione. In assenza di tale riscontro, in capo a quest'ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell'imposta.

In altri termini, a decorrere dal 2020, sarà compito del fornitore dell'esportatore abituale:

- eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento;
- indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.

È stato eliminato anche l'obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

Si ricorda che nelle fatture emesse va sempre indicato <operazione non imponibile ex art. 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/72>, va applicata la marca da bollo di quietanza da € 2,00=, va utilizzato il codice natura **N3**.

DALLA SANZIONE FISSA A QUELLA PROGRESSIVA

Correlativamente alla modifica della disciplina relativa alle dichiarazioni d'intento, viene modificato anche l'art. 7, comma 4-bis, D. Lgs. n. 471/1997, disponendo che è punito con una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell'IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l'applicazione dell'IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'invio della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.